

**Disposizioni operative per l'erogazione in via sperimentale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti non formali e informali –Ambito progetti degli Enti del terzo settore.**

Art. 1

*Quadro giuridico di riferimento*

1. La disciplina regionale di riferimento per l'erogazione dei servizi è costituita prioritariamente da:
  - a) Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22 marzo 2016, “Attuazione delle disposizioni dell’Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;
  - b) Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05 giugno 2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;
  - c) Deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14 dicembre 2018, “Attuazione dell’art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;
  - d) Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto “Attuazione art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”;
  - e) Deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 31/05/2022, recante “Sistema regionale di certificazione delle competenze – Approvazione delle Linee guida per la messa a regime dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed individuazione degli ambiti di sperimentazione”;
  - f) Determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019 concernente l’“Attuazione art.15 della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”.
2. La disciplina di riferimento per il Terzo settore è costituita da:
  - g) La Legge delega 6 giugno 2016 n. 106 - “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

- h) Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- i) Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- j) Il Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n.106 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore” (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020).

## Art.2

### *Ambito applicativo ed accesso ai servizi*

1. Le presenti disposizioni si applicano ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione (di seguito, IVC) delle competenze acquisite dai partecipanti ai progetti finanziati dalla Regione in favore degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, per “*soggetti responsabili dei progetti*” si intendono gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito dall'Ufficio regionale competente.
3. Accedono ai servizi i destinatari dei progetti di cui al comma 1.
4. I soggetti responsabili dei progetti di cui al comma 2 non sono tenuti ad attivare i servizi, salvo che ciò non sia previsto obbligatoriamente in Avvisi/Bandi di concessione dei finanziamenti regionali e tenuto conto di quanto stabilito all'art.3.
5. Le eventuali qualificazioni afferenti alle professioni/abilitazioni regolamentate da leggi e Accordi sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di IVC di cui al D.lgs. 13/2013.

## Art.3

### *Condizioni di attivazione dei servizi*

1. I servizi di IVC sono attivabili a condizione che i progetti di cui all'art.2 comma 1 siano stati approvati/avviati successivamente alla data di approvazione delle presenti disposizioni regionali.
2. I progetti devono avere, sin dalla fase di elaborazione della proposta progettuale, una chiara finalizzazione ad una o più competenze del Repertorio regionale delle competenze e dei profili.
3. L'erogazione dei servizi è effettuata da soggetti titolati ai sensi della DGR n.816 del 14 dicembre 2018, che si avvalgono di operatori abilitati all'esercizio della funzione di individuazione e messa in trasparenza e all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo e, se del caso, di operatori autorizzati alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inseriti negli elenchi regionali. I soggetti titolati possono coincidere con i soggetti responsabili dei progetti o essere terzi rispetto a questi.
4. I servizi sono rivolti ai destinatari dei progetti che - preventivamente informati delle opportunità – ne richiedono l'attivazione e sottoscrivono il patto di servizio, di cui all'allegato 2 della Determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019.

5. Gli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi sono a carico del soggetto responsabile o di altro soggetto pubblico o privato che dichiara formalmente la volontà di assumerli.

#### Art. 4

##### *Comunicazioni sull'attivazione e realizzazione dei servizi di Validazione e Certificazione*

1. I soggetti responsabili dei progetti, che intendono attivare i servizi di Validazione e Certificazione delle Competenze a favore dei destinatari degli stessi, comunicano tale intenzione alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del progetto, attraverso la scheda di cui all'allegato 1, indicando la natura del/dei singoli servizi di interesse. Il servizio costituito dalla sola fase di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, qualora sia erogato in sé, senza esitare in modo diretto nel servizio di validazione, non richiede comunicazione alla Regione.
2. La Regione verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art.3 commi 1 e 2 e invia apposito riscontro – positivo o negativo – al soggetto responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. I medesimi soggetti forniscono, non appena disponibili, informazioni in merito ai soggetti titolati ed agli operatori abilitati/autorizzati individuati per l'erogazione dei servizi di Validazione e Certificazione e i nominativi dei destinatari che li hanno richiesti.
4. Al termine del servizio di Validazione, i soggetti responsabili comunicano alla Regione l'esito, entro e non oltre i successivi 30 giorni, attraverso invio dei Documenti prodotti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono inoltrate via posta elettronica certificata alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Area programmazione dell'offerta formativa e di orientamento, ufficio responsabile delle procedure amministrative.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo comma comporta l'impossibilità di attivare i servizi o determina, per i termini di cui al comma 3, il mancato/ritardato accesso del destinatario alla eventuale procedura di certificazione delle competenze.
7. Sono fatti salvi casi di impedimento debitamente motivati e tempestivamente comunicati.

#### Art.5

##### *Erogazione dei servizi di individuazione e di validazione*

1. L'erogazione dei servizi di individuazione e di validazione è effettuata conformemente a quanto previsto dalla DGR 15 del 22 gennaio 2019 e dalla D.D. G01803 del 20/02/2019.
2. Costituiscono oggetto dei servizi di messa in trasparenza e validazione di cui al presente dispositivo, gli apprendimenti posseduti dal richiedente e conseguiti a conclusione della partecipazione al progetto, purché funzionali all'acquisizione delle competenze previste nel progetto approvato.

#### Art.6

##### *Erogazione dei servizi di certificazione*

1. Nelle more della messa a regime del sistema, conformemente a quanto previsto dalla DGR n.376 del 31 maggio 2022, l'Ufficio incaricato della gestione del servizio di certificazione delle compe-

tenze è la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Area Attuazione degli interventi.

2. Il servizio di certificazione delle competenze si realizza attraverso il supporto tecnico del soggetto titolato ai sensi della DGR n.816 del 14 dicembre 2018, in conformità agli standard minimi di processo di cui alla DGR 15 del 22 gennaio 2019.
3. Il soggetto titolato è il medesimo che ha erogato il servizio di validazione, se titolato al servizio di supporto alla certificazione con riferimento ai Settori economico-professionali e alle Aree di attività relative alle competenze da certificare.
4. Il soggetto titolato propone i nominativi degli operatori abilitati e degli operatori autorizzati, iscritti negli elenchi regionali, in qualità di membri delle Commissioni di certificazione. Il ricorso ad operatori abilitati ed autorizzati eventualmente già impegnati nell'erogazione del servizio di validazione è possibile, fermo restando il rispetto del requisito della terzietà della Commissione.
5. L'Area Attuazione degli interventi, acquisiti i dati dei Documenti di validazione:
  - contatta i soggetti titolati ai fini della comunicazione dei nominativi degli operatori di cui al comma 4 e della gestione degli aspetti organizzativi necessari all'espletamento delle prove di esame;
  - nomina i rappresentanti regionali, in qualità di presidenti delle Commissioni di certificazione,
  - definisce il calendario delle sessioni di esame.
6. I soggetti titolati contattano i possessori dei Documenti di validazione rilasciati ai sensi delle presenti disposizioni e organizzano le attività dei membri delle Commissioni di certificazione, conformemente a quanto previsto dall'art.9 della DGR 15/2019.
7. La Commissione di certificazione è composta, al minimo, dal rappresentante regionale, da un operatore abilitato alla funzione di valutazione e da un esperto autorizzato per gli aspetti di contenuto curricolare e/o professionale.

#### Art.7

##### *Norma di rinvio*

1. Le ulteriori disposizioni relative alle procedure e alle prestazioni del servizio di certificazione delle competenze e le modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni regionali di certificazione del servizio di certificazione sono definite con successiva determinazione dirigenziale.